

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 291

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOPPETTI, FERRARI MARTE, BELARDI MERLO ERIASE,
POCHETTI, RAMELLA, FURIA, ROSOLEN ANGELA MARIA,
CURCIO, BELLINI, FRANCESE ANGELA, CASTELLI MIGALI
ANNA MARIA, TORRI, DI CORATO, ICHINO, OLIVI**

Presentata il 10 luglio 1979

Riapertura di termini in materia di posizione previdenziale di talune categorie di lavoratori dipendenti privati e pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta intendiamo, senza alcun indugio, riattivare la funzione legislativa del Parlamento, in ordine a questioni in materia previdenziale, su alcune delle quali la VII legislatura aveva già visto la presentazione alla Camera dei Deputati di due proposte di legge: la n. 1954 e la n. 2056, il cui *iter* era stato avviato di fronte alla XIII Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale, alla I, Affari costituzionali, ed alla V, Bilancio e programmazione economica, e sarebbe proseguito certo fino ad approvazione di una nuova legge, qualora non fosse intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il provvedimento di legge che noi proponiamo (e che risulta intitolato in modo per la verità piuttosto sintetico per esigenze di snellezza) riguarda la riapertura di alcuni termini in materia previdenziale:

in primo luogo, per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e di rappresentanza della cooperazione.

Come risulta dagli atti ufficiali della Camera dei Deputati, l'onorevole Gramigna, parlando come relatore di maggioranza di fronte alla XIII Commissione, nella seduta del 9 novembre 1978, sulle proposte nn. 1954 e 2056, ricordava come la proposta di riapertura dei termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, si fosse resa necessaria per la scarsa informazione seguita alla possibilità offerta dalla legge — e dalla successiva legge di proroga, n. 4 del 1977 — di tutelare alcune posizioni previdenziali, sicché non tutti gli interessati ne erano venuti a conoscenza.

Nella stessa occasione, l'onorevole Gramigna, sempre a nome della maggioranza

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

za, prospettava l'opportunità di estendere il beneficio della riapertura dei termini per tutelare le posizioni previdenziali di altre categorie di lavoratori dipendenti: e precisamente dei termini previsti nell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (per la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali) e nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214 (per alcuni benefici in materia pensionistica a favore di talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa).

Ora, con la presente proposta, raccogliendo l'invito testé ricordato, disponiamo nell'articolo unico della proposta anche la riapertura dei termini di cui rispettivamente agli articoli 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.

Onorevoli colleghi, già altre volte in passato il Parlamento, nell'esercizio della funzione legislativa, si è orientato nel senso di rendere possibile nella misura più ampia l'esercizio di diritti, specie se derivanti dal proprio lavoro, altrimenti

non più esercitabili per decadenza di termini imposti da precedenti leggi. Non proponiamo, dunque, un provvedimento « anomalo » e riteniamo invece che ricorra il caso in cui sulla pur necessaria rigosità dei termini di decadenza, prevalga la opportunità di rendere possibile l'esercizio di diritti in materia previdenziale, in passato non esercitati solo per la scarsa informazione che ha accompagnato, purtroppo, provvedimenti di così grande rilievo sociale.

Del resto, consapevoli della necessità di dare anche certezza e definitività ai rapporti previdenziali in questione, indichiamo in soli 90 giorni la riapertura dei termini qui proposta, augurandoci però che — data la rilevanza sociale della materia disciplinata —, sia possibile in futuro attivare una collaborazione tra il Parlamento, il Governo e tutti gli organi di informazione, affinché le migliaia di cittadini lavoratori che attendono il provvedimento da noi proposto possano essere tempestivamente informate dell'approvazione della legge proposta, approvazione che ci auguriamo intervenga il più presto possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con legge 12 gennaio 1977, n. 4, il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e quello di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214, sono prorogati per 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.